



Tribunale di Novara

Il Presidente

Novara, il 21 luglio 2026

Alla Presidente del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
N O V A R A

Oggetto: SPEdiGIUS - nuovo applicativo per la gestione delle spese di giustizia. SETTORE PENALE. Note informative per i DIFENSORI

Riferim.: Circolare del Ministero della Giustizia prot. DAG.08/05/2026.0097273.U.

Gentile Presidente,

su impulso della Cancelleria della sezione penale, mi prego di informare il Foro novarese di quanto segue.

Come è noto, ai sensi della circolare in riferimento, a decorrere dal 1° luglio 2026, le istanze di liquidazione relative a spese di giustizia devono essere presentate dai beneficiari esclusivamente tramite il portale Liquidazioni Spese di Giustizia raggiungibile all'indirizzo <https://lsg.giustizia.it>.

Ne consegue che non possono più essere accettate dalla Cancellerie le istanze di liquidazione in formato cartaceo ovvero trasmesse per posta elettronica.

Nell'inoltro dell'istanza di liquidazione, occorre prestare massima attenzione nella compilazione della parte anagrafica che è nella esclusiva disponibilità degli utenti esterni e sulla quale gli Uffici non possono intervenire in funzione di modifica ed integrazione. Non è, infatti, più possibile modificare le istanze inviate telematicamente: gli Uffici Giudiziari possono accettare o rifiutare le istanze, ma non integrarle, con dati aggiuntivi, né modificarle, nella eventualità di errori materiali nella compilazione. Ne consegue che, nella compilazione delle istanze web, gli utenti dovranno aver cura di indicare esattamente il tipo di registro e il numero di ruolo del fascicolo di riferimento, le parti processuali assistite, nonché la fase processuale per la quale si redige l'istanza.

In particolare, deve essere sempre indicato:

il numero del registro notizie di reato della Procura della Repubblica (RGNR):

- mod. 21 contro soggetti noti
- mod 21 bis nel caso di reati di competenza del Giudice di Pace
- mod. 44 contro ignoti

il numero del Registro Generale:

- mod. 20 (per la fase GIP-GUP)
- mod. 16 (per la fase del Dibattimento)

- mod. 19 (per i procedimenti di Corte d'Assise)
- mod 7 bis (per i procedimenti dinanzi al Tribunale in Funzione di Giudice dell'Appello)
- mod 32 (per i procedimenti dinanzi al Giudice dell'Esecuzione)

Le caratteristiche del nuovo applicativo richiedono massima attenzione anche nell'inserimento della documentazione da allegare all'istanza di liquidazione, atteso che gli Uffici non hanno la possibilità di integrare le istanze e la documentazione a sostegno: gli Uffici possono solo rifiutare le istanze inesatte (rispetto ai dati dei procedimenti), incomplete e poco chiare, poiché non potranno lavorarle. La documentazione da allegare riguarda i giustificativi necessari alla verifica del diritto alla liquidazione:

Difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato

- provvedimento di ammissione;
- certificazione iscrizione ai registri previsti dall'art81 TUSG;
- istanza di liquidazione;
- nota spese;
- documentazione giustificativa delle spese sostenute e liquidate.

Difensore d'ufficio o di irreperibile

- decreto di irreperibilità o latitanza;
- documentazione attestante il tentativo infruttuoso di recupero del credito;
- nota spese;
- richiesta di liquidazione;
- documentazione giustificativa delle spese sostenute e liquidate e, per i difensori di imputati insolventi, anche la eventuale fattura quietanzata attestante il pagamento del difensore coadiutore nel recupero.

I difensori devono indicare in modo corretto e validato le generalità dei loro assistiti.

Anche il difensore d'ufficio o di irreperibile deve inviare le giustificiche per le spese liquidate.

Il sistema prevede l'inserimento obbligatorio, a cura dell'Ufficio, del motivo del rifiuto dell'istanza. Ovviamente, a fronte del rifiuto di una istanza, l'utente esterno potrà ripresentarne una nuova con le dovute correzioni e integrazioni.

Preme segnalare che nel nuovo applicativo è possibile per i difensori monitorare le fasi di lavorazione dell'istanza di liquidazione.

Si dispone la pubblicazione delle presenti istruzioni sul sito internet del Tribunale.

Grazie per l'attenzione e saluti,

Andrea Ghinetti